



CITTÀ DI MANFREDONIA
Sesto Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
Servizio Vigilanza e Abusivismo Edilizio

Riferimento pratica:

Comunicazione violazione Vigili Urbani n. 252/2002-253/2003
40986/2002-3963413/2003 (acquisizione protocollo comunale)
Det. Dir. n. 1080/2017

REG. Ord. Ing. n. 14/2023

Ordinanza ingiunzione di pagamento (L. n. 689/1981)

IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione di violazione urbanistico-edilizia n. 252 del 16/11/2002 acquisito al prot. com.le n. 40986 in data 29/11/2002, con il quale veniva contestata dal Comando di Polizia Locale al Sig. ALBANESE Giuseppe nato a ...Omissis... il ...Omissis... residente in ...Omissis... al ...Omissis..., la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, in località Siponto podere 6 foglio 40 p.la 951 (ex p.la 136) delle seguenti opere: "recinzione a giorno con paletti e retina metallica con relativo cancello d'ingresso in ferro; Misure: mt. 46,00 x h. mt. 1,80; tettoia con tubi innocenti e copertura in telo in plastica. Misure mt. 4,00 x mt. 3,60 x h. mt. 2,10" ;

Vista la comunicazione di violazione urbanistico-edilizia n. 253 del 13/11/2003 acquisito al prot. com.le n. 39634 in data 18/11/2003, con il quale venivano contestati dal Comando di Polizia Locale al Sig. ALBANESE Giuseppe, come sopra generalizzato, la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, in località Siponto podere 6 foglio 40 p.la 951 (ex p.la 136) delle seguenti opere: "manufatto in muratura di tufo, con copertura in lamiera zincata sorretta da travi in legno. Misure mt. 7,10 x mt. 3,80 x h. mt. 2,50";

Vista l'istanza di condono prot. n. 12291 del 24/03/2004, ai sensi dell'art. 32 della legge 326 del 23/11/2003, con la quale il Sig. Albanese Giuseppe, come sopra generalizzato, chiedeva il mantenimento in sanatoria di un fabbricato in muratura a piano terra di mt. 7,10 x 3,80 per h. 2,6, ad uso deposito per attrezzi agricoli realizzato in località Siponto podere 6, Foglio 40 p.la 951 (ex p.la 136);

Constata che il manufatto oggetto di istanza di condono ricade su un'area di proprietà comunale, nell'ambito della p.la 951 (ex p.la 136) del foglio 40 del Comune di Manfredonia:

- *gravata da usi civici* come disciplinati dalla L. n.1766/1927, dal R.D. n. 338/1928, e succ. m. e i.;
- soggetta a vincolo del Parco Nazionale del Gargano giunto Decreti del Ministero dell'Ambiente del 04/12/1992 e del 04/11/1993 che hanno istituito la perimetrazione provvisoria del Parco e istituito le misure di salvaguardia e successivi D.P.R. del 13/05/1998 e del 18/05/2001;
- *soggetta a vincolo dell'Autorità di Bacino* istituito giusta deliberazione del Comitato istituzionale dell'AdBP n. 25 del 15/12/2004.
- *zona omogenea E12* - area agricola soggetta a P.P.S.A. (Piano Particolareggiato di Salvaguardia Ambientale) ai sensi dell'art. 67 del vigente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di G.R. n. 8 del 22-01-1998 pubblicato sul BURP n. 21 del 27/02/1998 e sulla G.U. n.ro 52 del 04/03/1998;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1080 del 29/08/2017 con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica determinava di:

- ✓ non concedere al Sig. Albanese Giuseppe, come sopra generalizzato, il titolo abilitativo in sanatoria relativo alle opere di cui all'istanza di condono prot. n. 12291 del 24/03/2004 per il mantenimento in sanatoria di un di un fabbricato in muratura a piano terra di mt. 7,10 x 3,80 per h. 2,6, ad uso deposito per attrezzi agricoli;
- ✓ diffidare il Sig. Albanese Giuseppe alla demolizione delle opere abusive consistenti in: "manufatto in muratura di tufo, con copertura in lamiera zincata" di cui alle comunicazioni di violazione urbanistico-edilizia n. 252/2002 e 253/2003 entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, provvedendo, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi che dovranno essere lasciati liberi da cose, persone e animali;
- ✓ preavvisava, altresì che la mancata ottemperanza, nei termini prescritti, avrebbe comportato l'applicazione della sanzione di € 20.000,00 di cui al comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai responsabili degli abusi edilizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 02/08/2016;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 42288 del 11/09/2023 di formale accertamento d'inottemperanza della determinazione dirigenziale n. 961/2017 e di applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 31 comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale n. 28/2016;

Visto che per il suddetto provvedimento non sono state presentate memorie e/o osservazioni;

Ritenuto che il provvedimento dirigenziale di applicazione di sanzione pecuniaria contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità, e che è stato regolarmente notificato ai sensi di legge al trasgressore, come sopra generalizzato;

Rilevato che ad oggi non risulta effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e sono trascorsi i termini previsti dalla legge per il pagamento della stessa;

Ritenuto pertanto di dover adottare ordinanza ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981;

Tenuto conto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/01, "L'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 e € 20.000,00 salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è sempre irrogato nella misura massima".

Atteso che in data 02/08/2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai responsabili degli abusi edilizi in caso di inottemperanza all'ingiunzione alla demolizione estendendolo anche alle opere di cui agli artt. 33 e 35 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che nel caso in questione trova applicazione l'art. 3 del suddetto Regolamento che prevede l'irrogazione della sanzione nella misura massima di € 20.000,00 trattandosi di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo archeologico, vincolo PAI, gravata da usi civici e di proprietà comunale;

Rilevato che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente piano triennale anticorruzione;

Vista la legge n.689/1981 e il D.Lgs. n. 150/2011;

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 comma 3 lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai responsabili degli abusi edilizi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 02/08/2016;

ORDINA

al Sig. ALBANESE Giuseppe nato a ...Omissis... il ...Omissis... residente in ...Omissis... al ...Omissis... di pagare la somma di € 20.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e del Regolamento comunale n. 28/2016

INGIUNGE

alla ditta sopra citata di provvedere al pagamento della somma di € 20.000,00 (Euro ventimila), entro trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza mediante:

- versamento sul c/c postale n. 1039408339 intestato a "Comune di Manfredonia Servizio Tesoreria" o bonifico bancario intestato a "Comune di Manfredonia Servizio Tesoreria" presso la Banca Popolare di Milano Codice IBAN IT72J050347845000000014307 indicando nella causale "Ordinanza ingiunzione di pagamento per inottemperanza Determinazione dirigenziale n. 1080/2017 - CAP. ENTRATA 1756 Proventi sanzioni abusi edilizi art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001";

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa copia della quietanza al Servizio "Vigilanza e Abusivismo Edilizio" del Sesto Settore Urbanistica del Comune di Manfredonia.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si procederà alla riscossione coattiva del credito ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81 con le maggiorazioni previste dal medesimo articolo

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi e con le modalità di cui all' art. 22 della

L. 689/1981 e dell'art. 6 del DLgs. n. 150 del 01/09/2011

DISPONE

che il presente atto:

- venga notificato nelle forme di legge al Sig. ALBANESE Giuseppe nato a ...Omissis.... il ...Omissis.... residente a ...Omissis.... in ...Omissis....;
- venga trasmesso, in caso di mancato pagamento della somma indicata nel presente provvedimento, nei termini e con le modalità indicate nello stesso, alla società incaricata della riscossione coattiva del credito, per gli adempimenti di competenza.

Manfredonia 12 dicembre 2023

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL VI SETTORE
Ing. Giuseppe Di Tullo

(Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 D.Lgs n. 82/2005 CAD)